

## Medici senza polizza rc, nessuna sanzione

Nessuna sanzione per i camici bianchi privi di polizza assicurativa. Perché il mancato assolvimento dell'obbligo non è imputabile ai singoli professionisti ma alla inadempienza del governo. È questo l'orientamento della Fnomceo, la Federazione nazionale dei medici e degli odontoiatri, in materia di responsabilità civile e professionale dei camici bianchi il cui obbligo è scattato dal 15 agosto scorso. Numerosi sono infatti i quesiti, ha spiegato Luigi Conte, consigliere con delega in materia della Fnomceo, «che stanno arrivando in Federazione per ognuno dei quali stiamo cercando l'interpretazione giuridica più corretta. In ogni caso non crediamo sia giusto far ricadere le responsabilità del mancato assolvimento ai singoli colleghi».

Il punto, è che secondo la legge di riforma delle professioni (dpr 137/12), il mancato assolvimento della stipula di una polizza assicurativa costituisce un illecito disciplinare e come tale oggetto di sanzione da parte degli ordini territoriali. In questo caso, però, la colpa non può ricadere sui professionisti ma sulla mancata attuazione del regolamento da parte dei ministeri competenti. Quindi seppure l'obbligo è scattato dallo scorso 15 agosto, chi non provvede, ritiene la Federazione dei medici, non può essere sottoposto ad alcun provvedimento disciplinare.

C'è poi da chiarire l'ambito di estensione della polizza visto che il decreto sulla pubblica amministrazione (dl 90/14) ha precisato che l'estensione dell'obbligo non valga per i medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale, salvo che non svolgano attività intramoenia. E poi ancora da chiarire la posizione dei medici specializzandi come ha richiesto il Segretariato italiano giovani medici in un quesito inviato al ministero. Secondo la legge, infatti, questi non hanno alcun rapporto di dipendenza con il Servizio sanitario nazionale ma dal punto di vista assicurativo sono equiparati al personale dipendente strutturato. Nel frattempo gli occhi sono tutti puntati sul dpr in questione chiamato a disciplinare quei requisiti minimi cui dovranno ispirarsi i contratti assicurativi per garantire il rischio di esercizio dell'attività medica e sanitaria. Il provvedimento attuativo della legge Balduzzi (158/2012), punta ad agevolare la copertura assicurativa per le specialità a rischio, circoscrivere le responsabilità dei camici bianchi e limitare i costi dei risarcimenti. Il testo, su cui si attende il parere del dicastero per lo sviluppo economico, dovrà essere portato in prima lettura al Consiglio dei ministri. Il seguito passerà al Consiglio di Stato, alla Conferenza stato regioni e poi di nuovo sul tavolo del Cdm.

BENEDETTA PACELLI

30 Martedì 2 Settembre 2014

PROFESSIONI

ItaliaOggi

Report Infocamere mette in luce lo scarso appeal della normativa

### Le Stp restano ai box In 13 anni solo 341 società tra professionisti

di CINZIA DE SIVIANO

Sono 341 le società tra professionisti iscritte nel registro delle imprese. Di queste 135 sono costituite tra avvocati e quelle che hanno riferimenti al decreto legislativo n. 90/2013 e 216 in tutte le altre forme giuridiche previste dal nostro ordinamento giuridico (art. 10 della legge n. 130/2011 e relativo decreto ministeriale 24/2013). Le società in cui sono state costituite più società tra professionisti sono la Lombardia, l'Emilia-Romagna e la Puglia. In Valle d'Aosta è iscritta una sola Stp. Il Tribunale d'Alto Adige quattro. È questo il quadro emerso dal report aggiornato al 23 agosto 2014 sul sito [www.infocamere.it](http://www.infocamere.it) elaborato da Infocamere per conto di Afferca. A Ferreria la società di nuova Stp è certamente il non chiaro quadro normativo di riferimento, a cominciare dal trattamento fiscale riservato agli introiti societari, più volte negli ultimi anni al centro di interpretazioni e interventi legislativi. Ricordiamo che per lo svolgimento in forma societaria di una o più attività professionali regolamentate la società tra professionisti (ora definita come società tra avvocati) deve iscriversi nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese. Quanto l'iscrizione delle imprese prevede all'iscrizione fra le società inactive dietro semplice presentazione da parte della Stp di una specifica domanda, formulata sulla richiesta di iscrizione, previa accettazione della regolarità della stessa e dell'assoluta mancanza di pretese insospettabili.

Ad iscriversi formalizza presso il registro delle imprese, la Stp potrà richiedere il certificato valido per la presentazione della domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo tenuto presso l'ordine professionale di riferimento. Ottenuta questa iscrizione il legale rappresentante della società provvederà ad adempire all'obbligo, di cui all'art. 9 comma 4, del d.m. n. 24/2013, di annotazione della stessa nella sezione speciale del registro delle imprese (presentando mod. 51 in 17 copia autografe). La società tra professionisti in attesa di eventuali autorizzazioni per l'esercizio dell'attività non intende avviare immediatamente l'attività ma si riserva i poteri dei moduli registrati sulla pagina relativa al comunicato successivamente l'attività alla camera di commercio.

Società tra professionisti registrate dal 2001 a oggi

Regione	Società tra avvocati	Altre nature giuridiche	Totale
Abruzzo	10	4	14
Basilicata	0	3	3
Calabria	4	4	8
Campania	10	6	16
Emilia Romagna	12	23	35
Friuli-Venezia Giulia	0	4	4
Lazio	15	15	29
Liguria	2	1	3
Lombardia	18	40	58
Marche	2	3	5
Molise	1	2	3
Piemonte	7	19	26
Puglia	7	23	30
Sardegna	2	3	5
Sicilia	15	8	23
Toscana	9	13	22
Trentino - Alto Adige	0	4	4
Umbria	6	0	6
Valle d'Aosta	0	1	1
Veneto	5	27	32
<b>ITALIA</b>	<b>125</b>	<b>216</b>	<b>341</b>

Fonte: elaborazioni Infocamere su dati Registro delle Imprese al 23 agosto 2014

### Medici senza polizza rc, nessuna sanzione

Nessuna sanzione per i camici bianchi privi di polizza assicurativa. Perché il mancato assolvimento dell'obbligo non è imputabile ai singoli professionisti ma alla inadempienza del governo. È questo l'orientamento della Fnomceo, la Federazione nazionale dei medici e degli odontoiatri, in materia di responsabilità civile e professionale dei camici bianchi il cui obbligo è scattato dal 15 agosto scorso. Numerosi sono infatti i quesiti, ha spiegato Luigi Conte, consigliere con delega in materia della Fnomceo, «che stanno arrivando in Federazione per ognuno dei quali stiamo cercando l'interpretazione giuridica più corretta. In ogni caso non crediamo sia giusto far ricadere le responsabilità del mancato assolvimento ai singoli colleghi».

C'è poi da chiarire l'ambito di estensione della polizza visto che il decreto sulla pubblica amministrazione (dl 90/14) ha precisato che l'estensione dell'obbligo non valga per i medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale, salvo che non svolgano attività intramoenia. E poi ancora da chiarire la posizione dei medici specializzandi come ha richiesto il Segretariato italiano giovani medici in un quesito inviato al ministero. Secondo la legge, infatti, questi non hanno alcun rapporto di dipendenza con il Servizio sanitario nazionale ma dal punto di vista assicurativo sono equiparati al personale dipendente strutturato. Nel frattempo gli occhi sono tutti puntati sul dpr in questione chiamato a disciplinare quei requisiti minimi cui dovranno ispirarsi i contratti assicurativi per garantire il rischio di esercizio dell'attività medica e sanitaria. Il provvedimento attuativo della legge Balduzzi (158/2012), punta ad agevolare la copertura assicurativa per le specialità a rischio, circoscrivere le responsabilità dei camici bianchi e limitare i costi dei risarcimenti. Il testo, su cui si attende il parere del dicastero per lo sviluppo economico, dovrà essere portato in prima lettura al Consiglio dei ministri. Il seguito passerà al Consiglio di Stato, alla Conferenza stato regioni e poi di nuovo sul tavolo del Cdm.

### AVVOCATI Parcelle in base alle tariffe

di ENRICA BALDUZZI

Buone notizie per i professionisti noncelati dal ricorso di una società che si appoggia al decreto legislativo n. 90/2013 e 216 in tutte le altre forme giuridiche previste dal nostro ordinamento giuridico (art. 10 della legge n. 130/2011 e relativo decreto ministeriale 24/2013). Le società in cui sono state costituite più società tra professionisti sono la Lombardia, l'Emilia-Romagna e la Puglia. In Valle d'Aosta è iscritta una sola Stp. Il Tribunale d'Alto Adige quattro. È questo il quadro emerso dal report aggiornato al 23 agosto 2014 sul sito [www.infocamere.it](http://www.infocamere.it) elaborato da Infocamere per conto di Afferca. A Ferreria la società di nuova Stp è certamente il non chiaro quadro normativo di riferimento, a cominciare dal trattamento fiscale riservato agli introiti societari, più volte negli ultimi anni al centro di interpretazioni e interventi legislativi. Ricordiamo che per lo svolgimento in forma societaria di una o più attività professionali regolamentate la società tra professionisti (ora definita come società tra avvocati) deve iscriversi nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese. Quanto l'iscrizione delle imprese prevede all'iscrizione fra le società inactive dietro semplice presentazione da parte della Stp di una specifica domanda, formulata sulla richiesta di iscrizione, previa accettazione della regolarità della stessa e dell'assoluta mancanza di pretese insospettabili.

Ad iscriversi formalizza presso il registro delle imprese, la Stp potrà richiedere il certificato valido per la presentazione della domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo tenuto presso l'ordine professionale di riferimento. Ottenuta questa iscrizione il legale rappresentante della società provvederà ad adempire all'obbligo, di cui all'art. 9 comma 4, del d.m. n. 24/2013, di annotazione della stessa nella sezione speciale del registro delle imprese (presentando mod. 51 in 17 copia autografe). La società tra professionisti in attesa di eventuali autorizzazioni per l'esercizio dell'attività non intende avviare immediatamente l'attività ma si riserva i poteri dei moduli registrati sulla pagina relativa al comunicato successivamente l'attività alla camera di commercio.

Il punto, è che secondo la legge di riforma delle professioni (dpr 137/12), il mancato assolvimento della stipula di una polizza assicurativa costituisce un illecito disciplinare e come tale oggetto di sanzione da parte degli ordini territoriali. In questo caso, però, la colpa non può ricadere sui professionisti ma sulla mancata attuazione del regolamento da parte dei ministeri competenti. Quindi seppure l'obbligo è scattato dallo scorso 15 agosto, chi non provvede, ritiene la Federazione dei medici, non può essere sottoposto ad alcun provvedimento disciplinare.

10  
L'azienda nel sito  
[www.infocamere.it](http://www.infocamere.it)  
documenti